



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.7.2020  
C(2020) 4838 final

Autorità per le Garanzie nelle  
Comunicazioni (AGCOM)

Via Isonzo 21/b  
00198 Roma  
Italia

Fax: +39 06 696 44 926

**Oggetto: Caso IT/2020/2252 - Accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa in Italia**

**Osservazioni della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE**

Egregio prof. Cardani,

## **1. PROCEDURA**

Il 12 giugno 2020 la Commissione ha protocollato una notifica dell'autorità nazionale italiana di regolamentazione (ANR), l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)<sup>1</sup>, in merito all'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa in Italia<sup>2</sup>.

La consultazione nazionale<sup>3</sup> si è tenuta dal 16 gennaio al 17 marzo 2018.

La Commissione ha inviato una richiesta di informazioni<sup>4</sup> all'AGCOM il 19 giugno 2020 e il 26 giugno 2020 e le relative risposte sono state ricevute rispettivamente il 24 giugno e il 29 giugno 2020.

---

<sup>1</sup> A norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33), come modificata.

<sup>2</sup> Corrispondente al mercato 4 di cui alla raccomandazione 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva quadro (Raccomandazione del 2014 sui mercati rilevanti) (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 79).

<sup>3</sup> In conformità dell'articolo 6 della direttiva quadro.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, le ANR, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e la Commissione possono trasmettere all'ANR interessata le proprie osservazioni sui progetti di misure notificati.

## **2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI MISURA**

La notifica in questione riguarda l'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa in Italia.

### **2.1. Contesto**

Il mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa in Italia è stato in precedenza notificato alla Commissione e da essa valutato nell'ambito del caso IT/2015/1733<sup>5</sup>.

L'AGCOM, come nell'analisi precedente, aveva concluso che in Italia erano presenti due distinti mercati all'ingrosso: i) mercato A, il mercato all'ingrosso dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate fra un nodo di Telecom Italia (TIM) e una sede d'utente finale, e ii) mercato B, il mercato all'ingrosso dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate fra un nodo di Telecom Italia e una BTS di un operatore mobile. L'AGCOM proponeva di includere in entrambi i mercati i segmenti terminali basati sia su tecnologie tradizionali (PDH e SDH) sia su tecnologie *Ethernet*. L'AGCOM ha concluso inoltre che, tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti VULA e *bitstream* offerti mediante le reti di accesso di nuova generazione (NGA) in Italia, tali prodotti non potevano essere considerati sostituti sul mercato rilevante. Il mercato geografico rilevante è di dimensione nazionale.

Se nel mercato B sono state rilevate condizioni di concorrenza, nel mercato A Telecom Italia è stato identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato ed è stato adottato un insieme di misure correttive, tra cui il controllo dei prezzi per il periodo 2015-2017, basato su un meccanismo di programmazione dei prezzi di tipo *network cap* (IPC – X) per un insieme definito di panieri di servizi.

La Commissione ha rilevato nelle sue osservazioni la necessità di garantire la prevedibilità delle decisioni sulla fissazione dei prezzi.

### **2.2. Definizione del mercato**

Nel progetto di misura notificato l'AGCOM propone di definire il mercato in base a quanto già fatto nella precedente analisi di mercato<sup>6</sup>. Sono pertanto definiti due mercati distinti per la fornitura di servizi di alta qualità: i) i circuiti forniti tra un nodo TIM cui è interconnesso un operatore alternativo e la sede di un utente finale (mercato A) e ii) i circuiti forniti tra un nodo TIM cui è interconnesso un operatore alternativo e una BTS di un operatore mobile (mercato B).

---

<sup>4</sup> In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro.

<sup>5</sup> C(2015) 4126.

<sup>6</sup> Si tratta del terzo ciclo di analisi di mercato in cui sono state rilevate condizioni di concorrenza nel segmento B del mercato.

Nel mercato A sono inclusi, in seguito a un'analisi di sostituibilità, i segmenti terminali forniti avvalendosi di tecnologie PDH, SDH e *Ethernet* su fibra ottica<sup>7</sup>. L'AGCOM ritiene che i servizi di accesso disaggregato ULL/SLU e i servizi VULA<sup>8</sup> non possano essere considerati sostituiti delle linee affittate. Per tutte le tecnologie (circuiti *terminating* analogici, PDH, SDH e *Ethernet* su fibra), la consegna di servizi è fornita in circa 560 nodi di consegna *Ethernet* (nodi *feeder*)<sup>9</sup>. Gli operatori possono interconnettersi a un livello superiore della rete<sup>10</sup> e avvalersi dei servizi di *backhauling* accessori forniti da TIM. TIM fornisce in particolare un servizio di *backhauling* di livello 2 che consente di aggregare il traffico e raccoglierlo in 30 punti di consegna, che costituiscono un sottoinsieme dei 560 nodi di consegna *Ethernet*<sup>11</sup>.

Per quanto concerne il mercato geografico, nella misura notificata l'AGCOM propone di modificare la portata del mercato A suddividendolo in due mercati separati per l'accesso all'ingrosso: i) Milano, comprendente l'area del comune di Milano e ii) resto d'Italia, comprendente il resto del territorio nazionale.

Secondo l'AGCOM, nel comune di Milano il livello di concorrenza infrastrutturale è già significativamente e durevolmente diverso rispetto agli altri comuni e ciò influenza i confini del mercato geografico a causa i) della presenza di infrastrutture alternative e ii) del livello più basso delle quote di mercato detenute da TIM. In particolare, oltre alla rete TIM è presente una seconda rete FTTH e entrambe tali reti raggiungono oltre il 90 % delle sedi clienti, mentre una terza rete ne raggiunge il 40 %<sup>12</sup>. Le quote di TIM nel mercato al dettaglio erano pari al 37,08 % nel 2018 se si include l'autoproduzione e al 29,11 % escludendo l'autoproduzione. L'AGCOM conclude pertanto che Milano costituisce un mercato geografico separato.

---

<sup>7</sup> L'AGCOM ha riconosciuto che i circuiti PDH con velocità inferiore a 34 Mbps, realizzati generalmente in rame, mostrano prestazioni diverse rispetto ai circuiti PDH/SDH/*Ethernet* su fibra ottica. L'AGCOM ha sottolineato che è possibile osservare un processo di sostituzione progressiva e sostanziale delle linee con velocità inferiori a 34 Mbps con linee in fibra ottica. Per tale ragione l'AGCOM non ritiene utile procedere a una segmentazione del prodotto.

<sup>8</sup> Allo stato attuale, il VULA FTTC è disponibile nel 72 % circa delle abitazioni mentre il VULA-FTTH è disponibile nel 6 % delle abitazioni. Per quanto concerne la velocità trasmissiva raggiungibile, per il VULA FTTC sono disponibili profili asimmetrici a 30/3, 50/10, 100/20 e 200/20 Mbps, mentre per il VULA FTTH sono disponibili profili con velocità simmetrica a 40 o 100 Mbps e con velocità asimmetrica a 1 Gbps/0,5 Gbps. Pertanto, solo i profili FTTH presentano velocità trasmissive in up-link comparabili.

<sup>9</sup> Nel caso in cui il cliente sia connesso a una centrale locale in cui non è disponibile il nodo di commutazione *feeder Ethernet*, il collegamento terminale include un'ulteriore coppia di fibre ottiche che connettono il distributore ottico nella suddetta centrale locale al nodo *feeder Ethernet*.

<sup>10</sup> Nella risposta alla richiesta di informazioni l'AGCOM sottolinea che la maggior parte degli operatori acquistano servizi di *backhauling* sia di I sia di II livello fino a uno dei punti di interconnessione delle 30 macro-aree per coprire tutto il territorio.

<sup>11</sup> Tale misura è ritenuta proporzionata in ragione della ridotta economia di scala del mercato *terminating* per gli OAO di piccole dimensioni. Gli OAO più piccoli possono pertanto fornire servizi *terminating* a livello nazionale senza interconnessione in tutti i 561 nodi di consegna.

<sup>12</sup> La terza rete è quella di Fastweb. Fastweb utilizza attualmente la propria rete per fornire segmenti terminali di linee affittate agli OAO. La rete è tuttavia in fase di dismissione.

Nel secondo mercato geografico A (resto d'Italia) l'AGCOM ha effettuato un'analisi delle diverse condizioni di concorrenza a livello geografico utilizzando il comune come unità geografica minima. L'AGCOM ritiene in particolare che in tale mercato sussista un certo vincolo concorrenziale nei comuni in cui è presente almeno un operatore alternativo con infrastrutture FTTH proprie<sup>13</sup>. In tali comuni, la copertura FTTH dovrebbe essere almeno pari al 55 % dei clienti<sup>14</sup> e, in aggiunta, la copertura complessiva, FTTH+FTTC, dovrebbe essere superiore al 75 %<sup>15</sup>. L'AGCOM propone di conseguenza l'individuazione di 28 comuni che soddisfano i suddetti criteri<sup>16</sup>.

Nel delineare i comuni più contendibili, le quote di mercato al dettaglio non sono considerate un parametro di per sé<sup>17</sup>; l'AGCOM ha tuttavia effettuato un controllo incrociato tra le quote di mercato TIM e l'esito dell'analisi geografica eseguita in base alla presenza di reti alternative, ottenendo risultati coerenti. Nella quasi totalità dei 28 comuni la quota di mercato di TIM era infatti inferiore al 50 %<sup>18</sup>.

A dispetto della dinamica concorrenziale relativamente più marcata che caratterizza tali 28 comuni, in particolare laddove sono presenti diverse reti di accesso alternative, l'AGCOM non ritiene giustificata la definizione di mercati geografici separati per i suddetti 28 comuni, ma tiene conto delle differenze nella fase di imposizione delle misure correttive.

### **2.3. Determinazione del significativo potere di mercato**

Come nelle sue precedenti analisi di mercato, l'AGCOM conferma che nel mercato B sussistono condizioni di concorrenza effettiva e nessun operatore è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato. L'AGCOM conferma che tale mercato è concorrenziale<sup>19</sup> grazie alla duplicazione delle infrastrutture<sup>20</sup>,

---

<sup>13</sup> Le reti FTTH sono le uniche in grado di costituire una valida alternativa ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata di tipo SDH o *Ethernet* su fibra.

<sup>14</sup> La copertura del 55 % può essere raggiunta cumulativamente da più reti FTTH.

<sup>15</sup> Nella risposta alla richiesta di informazioni l'AGCOM spiega che il VULA FTTC può essere considerato un input per la produzione di un collegamento *terminating* in un unico comune nel quale sono già situati OAO, considerando in particolare che gli operatori alternativi con *assurance* e *provisioning* in modalità disaggregata possono predisporre SLA premium e fare in modo che i servizi *business* e il servizio VULA abbiano una funzionalità pressoché paragonabile a quella dei segmenti terminali.

<sup>16</sup> Nella maggior parte dei comuni la rete FTTH alternativa con la copertura più elevata è quella dell'operatore attivo soltanto all'ingrosso.

<sup>17</sup> Il mercato 4 è in realtà caratterizzato da un numero relativamente basso di linee e le quote di mercato possono pertanto cambiare significativamente anche in base a un numero ridotto di clienti. Per tale motivo non sono considerate un parametro sufficientemente stabile da utilizzare.

<sup>18</sup> Con l'eccezione di quattro comuni nei quali la quota di mercato dell'operatore SMP si situa tra il 50 e il 60 %.

<sup>19</sup> L'AGCOM rileva una tendenza decrescente nel numero di collegamenti acquistati da TIM, passati da circa 13 000 a circa 8 500 unità.

<sup>20</sup> Il numero dei collegamenti su portante radio realizzati dagli MNO è in aumento rispetto alla precedente analisi di mercato, mentre il rapporto tra collegamenti su portante fisico comprati da TIM e collegamenti su portante radio si riduce dal 31 % al 23,5 %.

dato che gli operatori mobili realizzano i propri collegamenti BTS avvalendosi principalmente di collegamenti su portante radio<sup>21</sup>.

Per quanto riguarda il mercato A (Milano), l'AGCOM ritiene che sia concorrenziale, in primo luogo per i seguenti motivi: i) presenza di una concorrenza infrastrutturale; ii) basso livello delle quote di mercato di TIM; iii) assenza di benefici derivanti da economie di scala, dato che i volumi di vendita all'ingrosso e la copertura degli operatori delle reti sono sostanzialmente comparabili; iv) presenza di un sufficiente contropotere di mercato da parte degli acquirenti.

Il secondo mercato geografico del mercato A (resto d'Italia) non è ritenuto concorrenziale ed è stato proposto di designare TIM in tale mercato quale operatore detentore di un significativo potere di mercato per i seguenti motivi: i) elevato livello delle quote di mercato<sup>22</sup>; ii) economie di scala; iii) controllo di infrastrutture difficili da duplicare; iv) contropotere di mercato da parte degli acquirenti e v) integrazione verticale.

L'AGCOM rileva tuttavia una variazione delle condizioni di concorrenza nei 28 comuni nei quali la posizione di TIM è vincolata dalla presenza di infrastrutture alternative. Se complessivamente, nel resto d'Italia, la quota di mercato di TIM si attesta al 77 % circa (ed è cresciuta dal 68 % al 71 % per i circuiti solo fibra), nei 28 comuni più contendibili nel resto d'Italia la quota di mercato di TIM è nella maggior parte dei casi inferiore al 40 % (in alcuni comuni inferiore al 50 %).

## **2.4. Misure correttive di natura regolamentare**

### **2.4.1 Milano**

L'AGCOM intende revocare, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento, gli obblighi esistenti nel comune di Milano in quanto ritiene che tale mercato sia effettivamente concorrenziale<sup>23</sup>.

### **2.4.2 Resto d'Italia**

L'AGCOM propone di rispecchiare l'eterogeneità osservata nelle condizioni concorrenziali tramite l'applicazione di misure correttive differenziate. Poiché si ritiene che la situazione concorrenziale sia soggetta a cambiamenti significativi durante il periodo regolamentare, l'AGCOM aggiornerà annualmente l'elenco dei comuni contendibili in base ai criteri predefiniti.

L'AGCOM propone di stabilire i seguenti obblighi per tutti i comuni del mercato del resto d'Italia, indipendentemente dalle dinamiche concorrenziali: i) obbligo di fornire accesso agli elementi di rete e alle risorse correlate; ii) obbligo di non

---

<sup>21</sup> La realizzazione di tale tipologia di rete risulta significativamente meno costosa dello sviluppo di circuiti in rame o in fibra, pertanto le barriere all'ingresso in questo segmento del mercato sono inferiori.

<sup>22</sup> Per quanto le quote di mercato di TIM mostrino una tendenza al ribasso, l'azienda detiene ancora il 77 % delle quote di mercato sul mercato all'ingrosso in termini di volumi (68 % circa se si escludono i circuiti in rame).

<sup>23</sup> TIM avrà tuttavia l'obbligo di continuare ad applicare prezzi regolamentati ai servizi già attivi per un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione di tale provvedimento.

discriminazione; iii) obbligo di trasparenza, comprendente la pubblicazione di un'Offerta di Riferimento e iv) obbligo di contabilità dei costi e di separazione contabile.

In vista della migrazione alla più efficiente tecnologia *Ethernet* su fibra ottica e a seguito di una discussione tecnica con gli operatori, l'AGCOM propone di rimuovere gli obblighi di accesso per i seguenti servizi: i) circuiti *terminating* analogici (2 o 4 fili); ii) circuiti *terminating* digitali PDH con velocità compresa tra 1,2 e 19,2 kbps (incluse); iii) circuiti *Ethernet over SDH* (tutte le velocità) e flussi di interconnessione *Ethernet over SDH* (tutte le velocità)<sup>24</sup>.

Inoltre, al fine di promuovere l'uso della più efficiente tecnologia *Ethernet* su fibra, l'AGCOM propone di mantenere per TIM l'obbligo accessorio di fornire un servizio di *backhauling* di livello 2 che consenta di aggregare i circuiti *terminating* e di raccogliarli in 30 punti di consegna, che costituiscono un sottoinsieme dei 560 nodi di consegna *Ethernet*.

Per quanto riguarda il controllo dei prezzi, l'AGCOM propone di eliminare l'obbligo di orientamento al costo per i servizi di alta qualità nei comuni contendibili del mercato 4 e di applicare in tali comuni prezzi equi e ragionevoli<sup>25</sup>.

Nei comuni meno contendibili del resto d'Italia si propone che, per il periodo 2019-2021, i prezzi, i canoni e i contributi dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate in tecnologia *Ethernet* su fibra ottica, nonché dei relativi servizi accessori, siano orientati ai costi. Per lo stesso periodo 2019-2021 i prezzi per i segmenti terminali delle linee affittate e per i flussi di interconnessione in tecnologia PDH e SDH ed *Ethernet over SDH* saranno fissati in base a un meccanismo di tipo *network cap*<sup>26</sup> (programmazione dei prezzi).

## **2.5. Valutazione del progetto di separazione di TIM**

Nel quadro del caso IT/2019/2181-2182<sup>27</sup> l'AGCOM aveva già notificato un'analisi coordinata dell'impatto della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM. Poiché il mercato 4 rientrava in tale valutazione, la Commissione ha chiesto di notificare senza indugio l'analisi del mercato 4 allo scopo di formalizzare la valutazione di tale mercato. L'AGCOM conferma che la separazione volontaria di TIM avrà un impatto sull'obbligo di separazione contabile, che sarà modificato solo se il progetto sarà regolarmente attuato e dal momento della sua attuazione da parte di TIM.

---

<sup>24</sup> Tali circuiti dovranno essere migrati entro un congruo periodo temporale di un anno dalla pubblicazione dell'analisi di mercato, e comunque entro il presente ciclo regolamentare.

<sup>25</sup> Per quanto riguarda la zona di Milano, TIM avrà l'obbligo di continuare ad applicare prezzi regolamentati ai servizi già attivi in tali comuni per un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

<sup>26</sup> Tenendo conto di un indice dei prezzi al consumo pari allo 0,5 %, i prezzi saranno fissati per ciascun paniere: paniere A1 (canoni di accesso di tutti i circuiti PDH e SDH): - 4 %; paniere A2 (canoni di trasporto dei circuiti fino a 2 Mbps): - 4 %; paniere A3 (canoni di trasporto dei circuiti oltre 2 Mbps): + 4 %.

<sup>27</sup> C(2019) 5406.

### 3. OSSERVAZIONI

La Commissione ha esaminato la notifica e le informazioni supplementari fornite dall'AGCOM e formula le seguenti osservazioni<sup>28</sup>.

#### 3.1. Trasparenza delle consultazioni nazionali

La Commissione osserva che nel 2018 si è svolta una consultazione pubblica sul progetto di misura notificato. A seguito della consultazione sono state modificate alcune parti rilevanti del progetto di decisione, tra cui la portata della definizione di mercato geografico. A tale riguardo la Commissione ricorda all'AGCOM che, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva quadro, le ANR sono tenute a svolgere una consultazione nazionale su ciascun progetto di misura adottato in conformità alla direttiva quadro o alle direttive particolari che abbia un impatto significativo sul mercato rilevante, comprese le definizioni del mercato, e devono dare alle parti interessate, comprese quelle non direttamente coinvolte nel procedimento, l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Ciò diverrà ancora più rilevante dopo il recepimento del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che estenderà il periodo per le analisi di mercato da tre a cinque anni (articolo 67, paragrafo 5, dell'EECC). In seguito alla consultazione nazionale le decisioni finali possono essere diverse dai progetti sottoposti a consultazione; tali differenze derivano proprio dall'esigenza di tener conto delle osservazioni pervenute. Nel caso in questione, pur osservando che la possibilità di modificare l'ambito geografico della definizione di mercato è stata sollevata durante le consultazioni nazionali, la Commissione ricorda all'AGCOM che tali modifiche dei progetti di misure sottoposti a consultazione avrebbero meritato di essere oggetto di consultazioni aggiuntive mirate su tale questione concreta.

#### 3.2. Limiti della definizione del mercato del prodotto

L'AGCOM ha definito i segmenti terminali come linee affittate che collegano il cliente finale con uno dei circa 560 nodi di consegna *Ethernet*. Gli operatori possono tuttavia interconnettersi a un livello superiore e utilizzare i servizi di *backhauling* ausiliari forniti da TIM, che consentono loro, in particolare, di raccogliere il traffico in uno dei 30 punti di consegna. Come spiega l'AGCOM nella sua risposta alla richiesta di informazioni, i richiedenti l'accesso sono per la maggior parte interconnessi a un livello regionale superiore e solo una minima parte dei punti di presenza dei richiedenti l'accesso è situata presso uno dei nodi della rete locale.

La conseguenza di tale definizione del mercato è che, sebbene i confini esatti del mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa siano chiaramente definiti (ossia a livello locale), i servizi saranno di fatto forniti presso il punto di presenza di un operatore alternativo all'interno della rete di TIM. Nell'ipotesi in cui diversi operatori alternativi si interconnettano in punti diversi e a livelli diversi della rete di TIM, le stesse componenti di rete possono essere definite come segmenti *trunk* o *terminating* a seconda del cliente.

Una simile concezione della fornitura dei servizi non ha ripercussioni sulla valutazione dell'SMP in tale mercato, ma può avere alcune conseguenze

---

<sup>28</sup> In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro.

indesiderate. Gli operatori alternativi possono infatti essere scoraggiati (e di fatto lo sono) dall'interconnettersi con TIM a un livello inferiore (ossia locale) della rete, in quanto l'interconnessione a livello superiore (ossia regionale) consente loro di beneficiare in maggior misura di un accesso ampio e regolamentato ai servizi di *backhauling*. Pertanto, in considerazione dell'obiettivo di salvaguardare la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovere, ove opportuno, la concorrenza basata sulle infrastrutture, l'AGCOM dovrebbe valutare la possibilità di introdurre maggiori incentivi affinché i richiedenti l'accesso investano in infrastrutture proprie al fine di replicare la rete dell'operatore storico, differenziando gli incentivi normativi a livello inferiore/locale rispetto a quelli a livello superiore/regionale.

### **3.3. Variazione geografica delle misure correttive nell'ambito del mercato geografico notificato**

La Commissione osserva che l'AGCOM tiene conto dell'esistenza di differenze stabili e sufficientemente consolidate in relazione alle condizioni concorrenziali nel comune di Milano allo scopo di definire un mercato geografico separato. Allo stesso tempo, nel resto d'Italia, l'AGCOM ritiene che, sebbene in alcuni comuni vi siano dinamiche concorrenziali diverse, queste non siano sufficientemente consolidate da consentire la definizione di mercati separati. L'AGCOM ha effettuato l'analisi tenendo conto principalmente del numero e della copertura delle reti alternative. In particolare, l'AGCOM ha tenuto conto della presenza di almeno una rete FTTH con una copertura minima del 55 %. Tale copertura può essere raggiunta anche cumulativamente da più reti FTTH, ove presenti. L'AGCOM tiene conto inoltre della presenza di reti FTTH+FTTC con una copertura del 75 %. La Commissione osserva che, sebbene i servizi prestati mediante reti FTTC siano idonei a soddisfare alcuni tipi di imprese grazie all'aumento della qualità e delle prestazioni delle stesse, l'AGCOM ha escluso tali servizi dalla definizione del mercato del prodotto a seguito di un'analisi di sostituibilità. Per le stesse ragioni espresse nell'analisi di sostituibilità, i servizi forniti mediante reti FTTC non sono in grado di esercitare una pressione concorrenziale sufficiente. Non sembra dunque opportuno considerare la copertura delle reti FTTC come parametro per la valutazione delle condizioni concorrenziali nel mercato 4. La Commissione ritiene che la presenza di due operatori FTTH (in particolare quando uno dei due opera unicamente all'ingrosso) con una copertura sostanziale sia sufficiente a permettere di concludere che le condizioni concorrenziali in tali zone sono in qualche misura diverse, specialmente quando vengono valutati anche altri indicatori, come la quota di mercato dell'operatore storico. Alla luce di quanto precede la Commissione invita l'AGCOM a riconsiderare, nel quadro della misura definitiva, se sia necessario analizzare la copertura delle reti FTTC quale parametro per la valutazione delle condizioni concorrenziali nel resto d'Italia e a valutare anche se il ricorso ad altri parametri, come la quota di mercato dell'operatore storico, possa conferire maggiore rilevanza ai risultati della valutazione.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 7, della direttiva quadro, l'AGCOM è chiamata a tenere nella massima considerazione le osservazioni delle altre ANR, del BEREC e della Commissione, e può adottare il progetto di misura risultante. In tal caso l'ANR lo comunica alla Commissione.



La posizione della Commissione sulla notifica in oggetto lascia impregiudicata l'eventuale adozione di una posizione diversa riguardo ad altri progetti di misura notificati.

A norma del punto 15 della raccomandazione 2008/850/CE<sup>29</sup>, la Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito Internet. Se l'AGCOM ritiene che, conformemente alla normativa nazionale e/o dell'UE in materia di riservatezza delle informazioni commerciali, il presente documento contenga informazioni riservate che desidera siano cancellate prima della pubblicazione, l'AGCOM è invitata a informarne la Commissione<sup>30</sup> entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso e a motivare tale richiesta<sup>31</sup>.

Distinti saluti.

**PER COPIA CONFORME**  
Per la Segretaria generale,

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**

Per la Commissione  
Roberto Viola  
Il Direttore generale

---

<sup>29</sup> Raccomandazione 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 23).

<sup>30</sup> Per posta elettronica all'indirizzo [CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu](mailto:CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu).

<sup>31</sup> La Commissione può rendere pubblico l'esito della sua valutazione prima della scadenza di tale periodo di tre giorni.